

Dichiarazioni 2005: La No Tax Area

La "No Tax area" prevista dall'art. 11 del Nuovo TUIR (D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), è quella parte di reddito che non viene sottoposta a tassazione. Tecnicamente viene definita come una "deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione".

Si tratta, dunque, di una fascia di esenzione assoluta dall'Irpef.

A tutti i contribuenti viene riconosciuta, a prescindere dalla tipologia di reddito posseduto e del periodo di lavoro svolto nell'anno, una "deduzione base" dal reddito complessivo **di 3.000 euro**.

Tale importo aumenta:

- di 4.500,00 euro a favore dei contribuenti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, da rapportare al periodo di lavoro;
- di 4.000,00 euro a favore dei contribuenti percettori di reddito di pensione, da rapportare al periodo di pensione.
- di 1.500 euro per i lavoratori autonomi e i titolari di redditi di impresa minore a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Le ulteriori deduzioni (4.500/4.000/1.500) che si aggiungono alla deduzione base (3.000), non sono cumulabili tra loro. Pertanto, qualora il contribuente nel corso dello stesso anno abbia percepito sia redditi di lavoro dipendente che redditi da pensione spetterà la sola deduzione per lavoro dipendente in quanto più favorevole. Tuttavia se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno spetterà sia la deduzione per redditi da lavoro che la deduzione per redditi da pensione ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.

La deduzione da lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, quali:

- collaboratori;
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- percettori di borse di studio;
- lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto);
- titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare;
- sacerdoti;
- lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

La deduzione della no-tax-area comporta che un lavoratore dipendente che ha un reddito annuo fino a 7.500 euro non pagherà Irpef, così come un pensionato in possesso di un reddito

fino a 7.000 euro o un lavoratore autonomo con reddito fino a 4.500 euro. Questa è l'area vera e propria di esenzione.

Come si calcola

La deduzione della no-tax-area si riduce progressivamente con l'aumentare del reddito fino ad azzerarsi. Per calcolare l'importo della deduzione spettante occorre conoscere esattamente il proprio reddito complessivo e seguire il seguente procedimento:

- a) si sommano al valore di 26.000 euro la deduzione complessiva teoricamente prevista (a seconda del tipo di reddito posseduto), la deduzione per l'abitazione principale e gli oneri deducibili (contributi previdenziali e assistenziali, assegno al coniuge separato o divorziato, ecc);
- b) dall'importo ottenuto si sottrae il reddito complessivo ed eventuali crediti di imposta sui dividendi;
- c) si divide il tutto per 26.000.

Il risultato di tale calcolo indicherà, anzitutto, se spetta la deduzione e, nel caso in cui compete, la misura in cui può essere riconosciuta.

In particolare, si possono verificare i seguenti tre casi:

- 1) se il risultato è pari a zero o è negativo non spetta alcuna deduzione;
- 2) se è maggiore o uguale ad 1 la deduzione spetta per intero;
- 3) se il risultato che si ottiene è compreso tra 0 e 1, la deduzione spetta parzialmente e si calcola moltiplicando per il coefficiente ottenuto (tenendo conto dei primi quattro decimali e applicando la regola del troncamento) la deduzione complessiva teoricamente spettante

Esempio: un lavoratore dipendente che ottiene un coefficiente di 0,735626 usufruirà di una deduzione pari a 5.517 euro, derivante dal prodotto $7.500 \times 0,7356$.

La formula per il calcolo della deduzione è la seguente:

26.000	Più	Deduzione complessiva	Più	Oneri deducibili e deduzione abitazione principale	Meno	Reddito complessivo	meno	Crediti imposta dividendi
Diviso								
26.000								

La "no tax area" non va ad incidere sul calcolo delle addizionali regionale e comunale; per esse la base imponibile continua ad essere costituita dal reddito complessivo al netto dei soli oneri deducibili. Ciò significa, pertanto, che la base imponibile dell'Irpef è diversa da quella delle addizionali.